

## SOLTANTO IN CASSAZIONE O ANCHE IN APPELLO, QUESTO È IL DILEMMA

di Elisa Lorenzetto

(Ricercatore di Diritto processuale penale dell'Università di Verona)

SOMMARIO: 1. Dosimetria giudiziaria. – 2. Sentenza di non luogo a procedere. – 2.1. Appello ritrovato. – 2.2. Ricorso ridimensionato. – 3. Giudicato *in absentia*. – 3.1. Rescissione alla Corte d'appello. – 3.2. Controllo ultimo alla Corte di cassazione.

1. È sufficiente indossare le lenti dell'esperto contabile per diminuire la distanza siderale che divide, nel sistema delle impugnazioni, lo strumento esperibile contro la sentenza di non luogo a procedere (art. 428 Cpp) e il rimedio azionabile avverso il giudicato *in absentia* (nuovo art. 629-bis Cpp). I due fenomeni, infatti, tanto diversi per struttura e funzione, in prospettiva empirica convergono nella misura in cui risultino affidati allo stesso organo giudicante, contribuendo ciascuno ad aumentarne il carico di lavoro. Capita così che un provvedimento *omnibus* di «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» (L. 23 giugno 2017, n. 103), ambizioso al punto da comprimere in un solo articolo novantacinque commi di contenuto eterogeneo<sup>1</sup>, riesca a tendere un filo rosso tra due mondi lontani – impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (commi 38-40) e rescissione del giudicato (commi 70-71) – resi affini nel perseguire lo specifico intento di ridurre le incombenze per la Corte di cassazione.

L'obiettivo, apertamente rincorso, a onore del vero, nel giudizio di legittimità "tradizionale" attraverso i molteplici congegni di deflazione allestiti con la novella<sup>2</sup>, quando si tratta degli istituti qui considerati resta invece sottaciuto, nascosto tra proclami ufficiali dal più rassicurante vigore sistemico. Si afferma, segnatamente, che tanto il proscioglimento in udienza preliminare quanto il giudicato in assenza sarebbero oggetti estranei all'ambito del sindacato proprio della Suprema Corte, risolvendosi il controllo sui due provvedimenti nella verifica di profili prettamente di merito<sup>3</sup>. Di qui, la conclusione *tranchant* che la relativa cognizione sia senz'altro da attribuire al giudice di appello.

Certamente, si comprende l'esigenza di fornire un solido apparato giustificativo alla manovra, che inverte di centottanta gradi esatti la rotta seguita dallo stesso legislatore non

<sup>1</sup> Il riferimento nel testo e nelle note al numero del comma tra parentesi, senza ulteriori specificazioni, è da intendersi ai commi dell'art. 1 l. 23 giugno 2017, n. 103.

<sup>2</sup> Sul piano soggettivo, sono stabiliti limiti per il ricorso del pubblico ministero in ipotesi di proscioglimento confermato in appello (comma 69), ora proponibile, a norma del co. 1-bis dell'art. 608 Cpp, «solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606» (*i.e.*, per violazione di legge); l'imputato, inoltre, perde la legittimazione personale a ricorrere, con la soppressione dell'*incipit* originario dell'art. 613 co. 1 Cpp (comma 63) e l'introduzione di una corrispondente clausola di salvezza nell'art. 571 co. 1 Cpp (comma 54). A ridurre l'ambito oggettivo del ricorso per cassazione contribuiscono, invece, il nuovo reclamo *ex art. 410-bis Cpp* avverso il provvedimento di archiviazione (commi 32-34) e la ridotta casistica dei vizi della sentenza di applicazione pena censurabili in sede di legittimità (commi 49-51), secondo il nuovo co. 2-bis dell'art. 448 Cpp.

<sup>3</sup> V. la *Relazione al d.d.l. n. 2798*, in *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Disegni di legge e Relazioni, Documenti*, 6 e, rispettivamente, 11.

molti anni or sono<sup>4</sup>. Anche se, per la verità, le ragioni addotte risultano piuttosto sbrigative, potendosi ritenere la soluzione alternativa – non per questo preferibile e nemmeno più opportuna – comunque compatibile con il controllo demandato alla Suprema Corte, specialmente nelle peculiari ipotesi considerate. Basti pensare al vaglio sulla motivazione, tra le cui pieghe troverebbe spazio quella *cognitio facti* – sia pure *ex actis* (i.e., nei limiti circoscritti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) – capace di garantire, proprio in cassazione, la verifica di sussistenza delle condizioni per disporre il giudizio. E pure quando viene in rilievo la richiesta di rescissione, istituto estraneo al *genus* del ricorso, il necessario esame degli atti del procedimento consente, per l'appunto, di soppesare gli elementi di fatto che ne integrano i presupposti.

L'obiezione, in parte rafforzata dal rilievo tutto processuale della specifica valutazione di “merito” qui sottesa allo scrutinio, vuoi del non luogo a procedere vuoi del giudicato *in absentia*, che certo nulla esprime circa l'opzione tra colpevolezza o innocenza, cede nondimeno il passo a fronte dell'urgenza, ben più pragmatica, di decongestionare un giudice di legittimità a rischio paralisi. Non vi è dubbio, cioè, che un controllo tipicamente fattuale, per quanto esercitabile anche dalla Corte di cassazione e circoscritto negli effetti al solo versante processuale, vada gestito senza generare sovraccarico; a maggior ragione, se l'aggravio può essere agevolmente evitato, affidando l'incombente al giudice dell'impugnazione cui compete in senso tecnico la cognizione piena del merito.

Dietro le recenti modifiche campeggia, dunque, la più elementare dosimetria giudiziaria, che spinge a distribuire tra le Corti d'appello giudizi sul “fatto”, sinora incautamente accentrati nella sola Corte di legittimità. Per il resto, l'analisi di dettaglio delle nuove previsioni lascia intendere come il peso dei numeri in cassazione abbia preso il sopravvento su ogni diversa esigenza, per certi aspetti offuscando persino il risultato concreto cui le innovazioni vorrebbero tendere. Le poche regole dettate, infatti, risultano incomplete e imprecise, incapaci di fornire risposte a questioni pregresse e sollevandone, semmai, altre *ex novo*. Esaminata nel suo complesso, poi, la stessa manovra deflativa si rivela all'atto pratico poco efficace, posto che né l'impugnativa della sentenza di non luogo a procedere né la rescissione del giudicato, per quanto rivisitate grazie al coinvolgimento in prima battuta delle Corti d'appello, avrebbero potuto azzerare del tutto i compiti di controllo ultimo della Suprema Corte. Si finisce, allora, con il ridimensionarli o differirli nel tempo; e neppure sempre, o non sempre secondo opzioni ragionevoli.

Insomma, soltanto in cassazione o anche in appello: malgrado le modifiche, ancora questo è il dilemma.

---

<sup>4</sup> Si allude alla l. 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva soppresso l'appello e circoscritto al solo ricorso per cassazione l'impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere. Quanto alla rescissione del giudicato, la scelta di attribuire la competenza funzionale alla Corte di cassazione risale alla stessa l. 28 aprile 2014, n. 67, intervenuta per espungere dall'ordinamento l'istituto della contumacia e dettare una più articolata disciplina del processo *in absentia*, con il corredo del nuovo rimedio di cui all'art. 625-ter Cpp esperibile, per l'appunto, davanti alla Suprema Corte.

2. Va però dato atto che la novella, con il ripristino del gravame avverso la sentenza di non luogo a procedere (commi 38-40), in sostituzione del solo ricorso per cassazione, sembra superare di netto gli indugi<sup>5</sup>. Ripudiata, cioè, l'opzione nel senso dell'inappellabilità, espressa *medio tempore* e conservatasi intatta sino ai giorni odierni<sup>6</sup>, torna in auge come alle origini un regime bifasico: prima, impugnazione nel merito; poi, impugnazione di legittimità. Vero ciò, tanto l'appello ritrovato quanto il ricorso in cassazione, per come ridimensionato, divergono ampiamente dal primigenio modello, trasposto soltanto in parte nella versione attuale dell'art. 428 Cpp. Inevitabili gli attriti, dovuti anche a taluni difetti di coordinamento, capaci di compromettere la bontà della stessa scelta favorevole all'appello anziché al ricorso soltanto.

Sul piano generale, peraltro, non sfugge che il carico di lavoro per le corti territoriali sia destinato ad aumentare con la riapertura del varco che era stato in precedenza ostruito. Anche se, nel senso di ridurre le vie d'accesso in appello punta, all'opposto, l'articolata e simultanea modifica del vaglio di ammissibilità delle impugnazioni. Fissato infatti, grazie all'interpolato art. 546 co. 1 lett. e Cpp, un più rigoroso impegno per il giudice nel motivare le sentenze (comma 52)<sup>7</sup>, con il nuovo art. 581 Cpp si impone alla parte un dovere speculare di «enunciazione specifica» riferita, oggi, a tutti gli elementi dell'impugnazione, implementati *ad hoc*, sotto comminatoria espressa di inammissibilità (comma 55)<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Già all'indomani della previsione di inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere si registravano opinioni favorevoli, per l'esigenza di evitare in questa sede inutili duplicazioni del controllo (v. H. Belluta, *Ripensamenti sulla "giustiziabilità"*, in M. Bargis-F. Caprioli, *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006*, Torino 2007, 132; E. Catalano, *Udienza preliminare: conclusione e formazione dei fascicoli*, in *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Torino 2009, 975; G. Garuti, *Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di non luogo a procedere*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006, n. 46 "legge Pecorella"*, a cura di A. Scafati, Milano, 2006, 72); e altre contrarie, sul presupposto che la Corte d'appello sia il giudice cui demandare la verifica della sostenibilità dell'accusa in giudizio (v. F. Cordero, *Un'arma contro due*, in *RDPr* 2006, 807 ss.; M. Daniele, *Una proposta per semplificare il sistema delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere*, *ivi*, 69 ss.).

<sup>6</sup> Da ultimo, v. Cass. 7.10.2016 n. 48962, in *CEDCass*, m. 268256, che aveva dichiarato manifestamente inondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 Cpp, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva l'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere «atteso che la scelta operata con la norma denunciata rappresenta esercizio di discrezionalità legislativa, non esorbitante dai confini di compatibilità con il parametro costituzionale, in quanto la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella di proscioglimento, non è alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio, a sua volta non impugnabile da alcuna delle parti». In precedenza, v. anche C. Cost., 16.5.2008 n. 156, in *GCos* 2008, 1887 ss.; C. Cost., 24.7.2009 n. 242, *ivi*, 2009, 3073 ss.; C. Cost., 4.2.2010 n. 33, *ivi*, 2010, 410 ss.

<sup>7</sup> La motivazione della sentenza si arricchisce, per un verso, di contenuti nuovi – tra i requisiti già prescritti, l'indicazione generica «delle prove poste a base della decisione» è sostituita con quella specifica «dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» – e, per altro verso, di una struttura inedita, seguendo i quattro punti di uno schema-tipo (imputazione; punibilità, determinazione della pena e della misura di sicurezza; responsabilità civile derivante da reato; fatti da cui dipende l'applicazione di norme processuali) che ricalca il *thema probandum* di cui all'art. 187 Cpp. Resta invece invariata la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, con «l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» (art. 426 co. 1 lett. d Cpp).

<sup>8</sup> La sanzione, che si aggiunge a quella generale ex art. 591 Cpp, riguarda appunto la maggiore precisione richiesta alla parte impugnante: oggetto di «enunciazione specifica» sono, infatti, non soltanto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste (lett. d), come nella previgente versione, ma pure i capi e punti della decisione a cui l'impugnazione si riferisce (lett. a), le richieste, ora «anche istruttorie» (lett. c)

Nondimeno, per quanto sia certo che il filtro più severo, benché inserito tra le disposizioni generali, sia destinato proprio all'appello, qualche dubbio può sorgere sulla sua reale capacità di contenere, tra le altre, l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere<sup>9</sup>. La novella, difatti, accresciuto il carico di precisione per la parte, non si è invece preoccupata di chiarire in cosa consista il difetto di «enunciazione specifica» che rende inammissibile l'appello, soprattutto se riferito ai motivi (art. 581 co. 1 lett. d Cpp)<sup>10</sup>. Eppure, proprio a questo ultimo proposito si erano di recente espresse persino le Sezioni unite che ne avevano ravvisato gli estremi quando manca un legame preciso tra le doglianze e le ragioni di fatto o di diritto poste a sostegno della decisione impugnata<sup>11</sup>. L'improvvida lacuna normativa lascia allora sopravvivere il perpetuarsi di una poliedrica supplenza pretoria, capace di rendere instabile nella prassi il vaglio di ammissibilità, nonostante il freno imposto dalla giurisprudenza nel più alto consesso. Anche perché, attesa la conformazione del giudizio d'appello, mancano sezione *ad hoc* e *sub-procedimento* per la verifica in ingresso, diversamente da quanto accade in cassazione<sup>12</sup>. Di talché, resta il timore di una deflazione "naturale" cangiante e imprevedibile.

Si aggiunga che la stessa regola di giudizio sottesa al non luogo a procedere per insufficienza, contraddittorietà o inidoneità degli elementi acquisiti (art. 425 co. 3 Cpp) ha subito nell'esegesi assestamenti mutevoli, soltanto di recente polarizzati verso il criterio dell'utilità del dibattimento sulla base di un giudizio prognostico di evoluzione del quadro probatorio in senso favorevole all'accusa<sup>13</sup>. Eventuali oscillazioni sul punto, rese forse più frequenti dal controllo diffuso ora nuovamente affidato alle Corti d'appello, finirebbero, pertanto, con il ricadere sul sindacato del provvedimento e, prima ancora, sulla stessa verifica di ammissibilità dell'impugnazione che pretenda di censurarlo. Sembra così amplificarsi il rischio di una selezione degli appelli non soltanto incerta, ma anche indulgente, se il criterio che rende legittimo il non luogo a procedere diviene a sua volta

---

nonché il requisito inedito, riflesso della motivazione di nuovo conio, riferito alle «prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione» (lett. b). In argomento, v. A. Cabiale, *Morfologia dell'atto di impugnazione e criteri di ammissibilità*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017, 181 ss.

<sup>9</sup> Per talune esemplificazione del maggiore onere di specificità imposto a chi appella la sentenza di non luogo a procedere, v. C. Valentini, *L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*, in *La riforma della giustizia penale*, cit., 139 s.

<sup>10</sup> Lo rileva M. Ceresa-Gastaldo, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 18.5.2017, 9.

<sup>11</sup> V. Cass. S.U. 27.10.2016 n. 8825, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22.3.2017, con nota di H. Belluta, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *DPenCont* 2017, 134.

<sup>12</sup> La novella, peraltro, è intervenuta anche sul vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso (commi 61 e 62), ora consentito «senza formalità di procedura» in talune specifiche ipotesi elencate nell'inedito comma 5-bis dell'art. 610 Cpp, fatto salvo il ricorso straordinario ex art. 625-bis Cpp avverso il provvedimento che dichiara *de plano* l'inammissibilità. Al contempo, però, sono state rafforzate le garanzie proprio quando è investita la c.d. sezione-filtro, dovendo l'avviso d'udienza enunciare la causa di inammissibilità rilevata facendo, ora, riferimento «al contenuto dei motivi del ricorso», secondo l'interpolazione dell'art. 610 co. 1 Cpp.

<sup>13</sup> Per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, con gli opportuni riferimenti, v. R.G. Bricchetti, sub *art. 428 Cpp*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2017, 1492 ss.

instabile. A tutto scapito, qui, dell'imputato, potendosi presagire un'incidenza pressoché minima della sua impugnativa a fronte di quella, ben più plausibile, del pubblico ministero.

2.1. Venendo ai profili operativi, l'art. 428 Cpp mantiene invariata la legittimazione soggettiva (procuratore della Repubblica, procuratore generale, imputato e persona offesa) negli stessi limiti già previsti dai co. 1 e 2<sup>14</sup>. Per l'imputato, quindi, è inappellabile la sentenza che dichiara l'insussistenza del fatto o che l'imputato non lo ha commesso<sup>15</sup>; per l'offeso, invece, rilevano i soli casi di nullità per violazione del contraddittorio ex art. 419 co. 7 Cpp, potendo ora proporre appello nella stessa ipotesi in cui la disciplina previgente – e quella iniziale – gli consentivano soltanto il ricorso per cassazione. Con un ritorno integrale alle origini è stata nuovamente esclusa, però, la persona offesa costituita parte civile, nel più recente passato legittimata a ricorrere ex art. 606 Cpp, sul presupposto che la statuizione di non luogo a procedere non determini pregiudizio alcuno in quanto priva di efficacia extrapenale (art. 652 Cpp)<sup>16</sup>.

Il risultato è la *reductio ad unum* dei poteri di impugnazione della persona offesa, ammessa ad appellare nel solo caso segnalato, indipendentemente dalla costituzione di parte civile. E qui, si può anche condividere l'amputazione a margine dell'offeso costituito, poiché sembra irragionevole accordargli *chances* più ampie in virtù della pretesa risarcitoria anche quando la pronuncia non pregiudichi l'azione civile in sede propria. Lascia, viceversa, perplessi la scelta di dotare la persona offesa in quanto tale del mezzo per impugnare nel merito (appello anziché ricorso) senza, tuttavia, estendere in alcun modo i motivi deducibili, ancora oggi circoscritti negli angusti limiti del contraddittorio violato in udienza preliminare. *A fortiori*, tenuto conto di un panorama europeo che impone agli Stati di garantire a chi subisce il reato plurimi diritti di partecipazione al procedimento, sia pure secondo il ruolo ricoperto nel pertinente sistema giudiziario e sulla base delle norme stabilite dallo stesso diritto nazionale<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> V. peraltro lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione", Atto del Governo n. 465 sottoposto a parere parlamentare e assegnato il 10 ottobre 2017 (in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 11.10.2017, con commento di A. Marandola, *La riforma Orlando si completa: approvato il decreto legislativo sulle impugnazioni*), adottato in attuazione della delega in materia di impugnazioni contenuta nella stessa l. 103/2017 (commi 82 e 84, lett. *f-m*), il cui art. 3 prevede di inserire il nuovo art. 593-*bis* Cpp che circoscrive il potere di appello del procuratore generale «soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza» (co. 1), estendendo la disposizione anche all'appello avverso le sentenze di non luogo a procedere (co. 2). Lo stesso schema, inoltre, all'art. 2 co. 2 prevede l'inserimento del nuovo art. 428 co. 3-*quater* Cpp, che sancisce l'inappellabilità delle sentenze medesime «relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».

<sup>15</sup> Ipotesi da ritenere già ricomprese nel difetto di interesse che rende comunque inammissibile l'impugnazione (artt. 568 co. 4 e 591 co. 1 lett. *a* Cpp.) V., peraltro, lo schema di decreto legislativo citato *supra*, nota 14, il cui art. 2 co. 1 aggiunge un'identica previsione nell'art. 593 co. 2 Cpp, accordando all'imputato il potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento «salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso».

<sup>16</sup> In senso favorevole, v. R.G. Bricchetti, sub commi 38, 39 e 40 *Riforma Orlando*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 3494. In termini critici, v. M. Gialuz-A. Cabiale-J. Della Torre, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2.6.2017, 11.

<sup>17</sup> Il riferimento è alla Direttiva 2012/29/UE (in particolare al Capo 3 «Partecipazione al procedimento penale»)

Sul versante della procedura, si ripropone il modulo in camera di consiglio, ora davanti alla Corte d'appello, da celebrare con le forme dell'art. 127 Cpp; ma lo stesso art. 428 co. 3 Cpp – proprio come la disciplina originaria negli allora co. 6 e 7 della medesima disposizione – precisa i poteri decisorii: quando appella il pubblico ministero (conferma, decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole) ovvero l'imputato (conferma o sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole), con un divieto di *reformatio in peius* da ancorare, malgrado l'enunciazione imprecisa, all'appello del «solo» imputato secondo la regola generale (art. 597 co. 3 Cpp).

Nelle dinamiche descritte dovrebbe apprezzarsi il vantaggio, non fruibile vigente il regime del solo ricorso per cassazione, implicito nel potere della Corte d'appello di emettere il decreto che dispone il giudizio. In precedenza, invece, la Suprema Corte, accolto il ricorso, avrebbe di regola annullato con rinvio e trasmesso gli atti al tribunale per l'investitura di un giudice, diverso dal precedente (art. 623 co. 1 lett. d Cpp), tenuto a celebrare una nuova udienza preliminare – non soltanto a disporre il giudizio – uniformandosi per ogni questione di diritto a quanto statuito dalla Cassazione (art. 627 Cpp). Con un aggravio di tempi che il ritorno all'appello intende ridurre, nella misura in cui – ma il punto andrà chiarito – soltanto i casi di c.d. “doppia conforme” (e di riforma del non luogo a procedere, con formula più o meno favorevole) sembrano suscettivi di approdare davanti al giudice di legittimità.

Nel silenzio dell'art. 428 Cpp, restano invece affidate alle regole generali le sorti del procedimento ove sia accolto l'appello oggi accordato, come detto, anche alla persona offesa dal reato, sia pure entro i limiti circoscritti già esposti. Trattandosi di nullità, ritenuta meramente relativa in giurisprudenza<sup>18</sup>, il giudice di appello dovrebbe ordinare la rinnovazione dell'atto nullo (*i.e.*, l'avviso dell'udienza preliminare pretermesso o non rispettoso del termine), potendosi escludere l'evenienza alternativa che, dichiarata la nullità, decida nel merito poiché riconosce che l'atto non fornisce elementi necessari per il giudizio (art. 604 co. 5 Cpp). Rinnovato l'avviso, non è però chiaro se il procedimento possa regredire davanti al giudice (qui, dell'udienza preliminare) che procedeva quando si è verificata la nullità, ipotesi riservata ai casi di nullità assolute e intermedie (art. 604 co. 4 Cpp); ovvero se debba proseguire davanti alla stessa Corte d'appello chiamata, allora, a vagliare *ex novo* le condizioni per disporre il giudizio, in una sorta di simulacro dell'udienza preliminare a contraddittorio integrato con l'offeso.

2.2. La manovra deflativa, come anticipato, ha investito in pieno anche il ricorso per cassazione: indefettibile il presidio (art. 111 co. 7 Cost.), lo sgravio si è ottenuto riducendone

---

che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, attuata con d. lgs. 15.12.2015, n. 212. Per un commento organico, v. *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis-H. Belluta, Torino 2017. Secondo C. Valentini, *L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*, cit., 140 ss., tanto la Direttiva quanto le previsioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 1, 2 e 13 Cedu) imporrebbero di prevedere per la parte civile, in quanto “vittima”, diritti di impugnazione specifici anche con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere.

<sup>18</sup> Per i riferimenti, v. A. Barazzetta, sub art. 419 Cpp, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 1380.

il campo d'azione, bruscamente reciso nelle componenti soggettive e oggettive, oltre che sul versante dei vizi denunciabili.

Legittimati, più precisamente, sono soltanto l'«imputato» – *rectius*, il suo difensore, avendo l'imputato perso il potere di ricorrere personalmente per effetto della stessa novella (commi 54 e 73) e delle modifiche apportate agli artt. 571 co. 1 e 613 co. 1 Cpp<sup>19</sup> – e il «procuratore generale» (art. 428 co. 3-*bis* Cpp). Nulla è detto per la persona offesa dal reato, lacuna che non si spiega se non ipotizzando una trasposizione meccanica e per nulla meditata della disciplina originaria. E in effetti, l'art. 428 co. 8 Cpp, all'inizio in vigore, non accordava all'offeso alcun potere di approdare alla cassazione in seconda istanza; previsione coerente in quel contesto, quando la sentenza di non luogo a procedere risultava inappellabile dalla persona offesa e soltanto ricorribile, nei limiti dei difetti riguardanti la *vocatio in ius*. Oggi, invece, nel mutato quadro che riconosce il potere di appello, anziché il ricorso, sempre per censurare il medesimo vizio, il ruolo della persona offesa non risulta del tutto garantito quanto a titolarità di strumenti di controllo, nello specifico frangente e nemmeno in uno ulteriore.

Il riferimento è alla manovra complessiva che ha portato a modificare il mezzo di impugnazione non soltanto della sentenza di non luogo a procedere ma, altresì, del provvedimento di archiviazione (commi 32-34), secondo la nuova procedura di reclamo di cui all'art. 410-*bis* Cpp in sostituzione del previgente ricorso per cassazione. Nelle due situazioni indicate, difatti, l'offeso è sì legittimato ad appellare la sentenza di non luogo a procedere nei casi di nullità previsti dall'art. 419 co. 7 Cpp e a proporre reclamo contro il provvedimento di archiviazione in quelli *ex art.* 410-*bis* Cpp; non è ammesso, invece, a ricorrere per cassazione: né avverso l'ordinanza che decide il reclamo né, come detto, contro la sentenza che abbia rigettato il suo appello confermando il non luogo a procedere. Sembra prevalso, insomma, il proposito di sfoltire i compiti della Suprema Corte, qui a discapito dell'interesse dell'offeso ad azionare, dopo il controllo di merito, anche quello di legittimità.

Fermo quanto precede, sul versante oggettivo è ricorribile la «sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello» (art. 428 co. 3-*bis* Cpp). La previsione, riferibile alle ipotesi tanto di conferma, quanto di riforma, tace sulle pronunce ulteriori adottabili dal secondo giudice quali, segnatamente, le declaratorie di inammissibilità dell'appello e di annullamento della sentenza di non luogo a procedere<sup>20</sup>. E se, nel primo caso, le disposizioni generali consentono di ritenere ammesso il ricorso (art. 591 co. 3 Cpp), per il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 c.p.p.) la seconda evenienza resta invece priva di rimedio. Al più, sempre sul piano generale va rilevato come almeno le questioni di nullità in appello, quando non determinano la regressione (art. 604 co. 4 Cpp), possono a loro volta esitare in pronunce di conferma o riforma (art. 604 co. 5 Cpp)<sup>21</sup>; suscettive, quindi, di ricorso per cassazione pure ai sensi del nuovo art. 428 co. 3-*bis* Cpp.

<sup>19</sup> V. *supra*, nota 2.

<sup>20</sup> La lacuna rispetto alla decisione del giudice di appello che annulli la sentenza di non luogo a procedere è segnalata da R.G. Bricchetti, sub *commi* 38, 39 e 40 *Riforma Orlando*, cit., 3495.

<sup>21</sup> V. M. Bargis, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, VIII ed., Padova 2016, 872.

L'intento di ridimensionare l'impugnazione di legittimità è ben percepibile, ancora, nella drastica contrazione dei casi di ricorso, ora circoscritti ai soli motivi di cui all'art. 606 co. 1 lett *a, b e c* Cpp (*i.e.*, per violazione di legge). L'assunto si conferma nel raffronto tra la nuova disciplina e quella originaria secondo cui, pur ammettendosi l'appello, il ricorso per cassazione era proponibile senza limiti. Oggi invece, ripristinato il gravame, si riduce il campo della ricorribilità con una stretta sui motivi proponibili.

Ed è vero che la modifica, qui calibrata sul caso di c.d. doppia conforme di non luogo a procedere, fa il paio con l'analoga previsione per la c.d. doppia conforme di proscioglimento (comma 69)<sup>22</sup>, lì operante per il solo appello del pubblico ministero ai sensi del nuovo co. 1-*bis* dell'art. 608 Cpp. Oltre a ciò, il cambio di passo rispetto al passato parrebbe spiegarsi anche in ragione della mutata ampiezza del controllo in cassazione, poiché nei restanti casi – segnatamente, con riguardo al vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. *e* Cpp) – potrebbe oggi schiudersi una cognizione “guidata” sul fatto: introdotta soltanto con la legge che sanciva *inter alia* l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere, l'opzione di una *cognitio facti* in cassazione è stata probabilmente avvertita come sovrabbondante, ora che l'appello è stato ripristinato.

La manovra si completa con la previsione per cui il ricorso è deciso in udienza camerale non partecipata *ex art.* 611 Cpp (art. 428 co. 3-*ter* Cpp). Si dettano, cioè, canoni di semplificazione massima, peraltro già noti nella versione iniziale dell'art. 428 Cpp, che oggi scalzano le forme di cui all'art. 127 Cpp stabilite nell'interregno della sola ricorribilità per cassazione. Rispetto alla prima disciplina, invece, non viene riprodotta la disposizione dell'art. 428 co. 4 Cpp che legittimava *expressis verbis* il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato a proporre ricorso *per saltum* ai sensi dell'art. 569 Cpp. Di talché, si pone ora la questione della sua esperibilità sulla scorta della statuizione generale che, per l'appunto, ammette il ricorso immediato avverso la «sentenza di primo grado», in favore della «parte che ha diritto ad appellare».

A questo proposito, occorre considerare che la previsione, in origine contenuta nell'art. 428 Cpp, in tanto si giustificava in quanto necessaria per estendere il ricorso *per saltum* alla sentenza di non luogo a procedere, evidentemente ritenuta non compresa nel *genus* «sentenza di primo grado» di cui all'art. 569 Cpp. Il silenzio mantenuto oggi sul punto dallo stesso art. 428 Cpp, specialmente se confrontato con la pregressa statuizione specifica, finisce allora per avvalorare la tesi che la sola disposizione generale dell'art. 569 Cpp non sia sufficiente a consentire il ricorso immediato in cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. Soluzione, questa, certamente in linea con l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro della Suprema Corte; meno compatibile, invece, con le più generali finalità di economia processuale se è vero che, precluso il ricorso immediato, si è resa sterile un'opzione con sicure attitudini acceleratorie.

In aggiunta alle osservazioni che precedono, difficoltà ancora più serie ad ammettere il ricorso *per saltum* potrebbero sorgere sul versante soggettivo, dove si registra una distribuzione asimmetrica di poteri tra soggetti oggi legittimati ad appellare e, in seconda

<sup>22</sup> V. M. Bargis, *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale*, 8° edizione, 2016, 6 e s.

battuta, anche a ricorrere per cassazione. L'offeso dal reato, in particolare, benché annoverato tra gli appellanti non è compreso tra i potenziali ricorrenti. Accordargli, allora, il potere di azionare il controllo di legittimità soltanto *omisso medio*, con la prospettiva di ottenere, per giunta, l'annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice per la nuova celebrazione dell'udienza preliminare (art. 569 co. 4 Cpp) – esiti non altrettanto certi, come detto, in ipotesi di appello – parrebbe forse un'opzione esegetica fuori misura. E probabilmente, non è questa la via per rimediare alla svista normativa, ben più grave, che senza ragione ha radicalmente escluso l'offeso dai soggetti legittimati a ricorrere.

3. Profili ulteriori di sgravio per la Corte di cassazione discendono, come anticipato, dalla più recente fisionomia disegnata dalla novella per la rescissione del giudicato (commi 70 e 71), impugnazione straordinaria da indirizzare, ora, alla Corte d'appello<sup>23</sup>. Abrogato l'art. 625-ter Cpp, il legislatore ha quindi trasfuso nel nuovo art. 629-bis Cpp, innestato *ex abrupto* tra le norme in materia di revisione, la disciplina del rimedio in favore del condannato in via definitiva e del sottoposto a misura di sicurezza nei cui confronti si è proceduto *in absentia*<sup>24</sup>.

Di dubbia collocazione sistematica, difficilmente spiegabile se non in ragione della mutata competenza (funzionale) in favore della Corte d'appello, per quanto sia questo l'unico tratto di affinità evidente tra rescissione e revisione, la previsione omette di correggere le maggiori incongruenze dell'istituto – su tutte, l'onere a carico dello stesso interessato di dimostrare l'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo – e si preoccupa soltanto di regolare taluni aspetti procedurali *ex novo*. Eppure, proprio la rescissione del giudicato aveva mostrato sin dagli esordi i limiti gravi di una legislazione povera e approssimativa<sup>25</sup>, al punto da rendere necessario dopo un solo mese di vita l'intervento d'urgenza delle Sezioni unite<sup>26</sup>, allo scopo di riempire per via giurisprudenziale vuoti normativi profondi<sup>27</sup>. La stessa novella, ciò malgrado, nel complesso detta soltanto norme fugaci e imprecise, da cui si intende chiaramente come il legislatore, anziché meditare una più strutturale disciplina per tale strumento – e idearne, con l'occasione, una *ad hoc* per le ipotesi di revisione “europea”, coniata e regolata, ancora oggi, da una

<sup>23</sup> V. però le *Linee-guida* elaborate dalla Corte Suprema di Cassazione (in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)), secondo cui la modifica della competenza a decidere sulla rescissione del giudicato non opera per i ricorsi pendenti in Cassazione, anche se non sia ancora fissata la relativa udienza.

<sup>24</sup> Lo strumento – destinato a sfociare, se la richiesta è accolta, nella revoca della sentenza di condanna con trasmissione degli atti al giudice di primo grado – è di carattere ampiamente “restitutorio”, consentendo di rimediare alle situazioni in cui non abbiano funzionato gli altri presidi previsti in via preventiva (cioè la sospensione del processo *ex art. 420-quater co. 2 Cpp*) o in via restitutoria nella fase processuale di primo grado (artt. 420-bis co. 4 e 5 e 489 co. 2 Cpp) e nelle fasi di impugnazione ordinaria (artt. 604 co. 5-bis e 623 co. 1 lett. b Cpp).

<sup>25</sup> V. M. Bargis, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter Cpp: un istituto da rimeditare*, in *DPenCont* 2015, 163 ss.

<sup>26</sup> V. Cass. S.U., 17.7.2014 n. 36848, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 5.12.2014, con nota di J. Della Torre, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*.

<sup>27</sup> In termini critici circa l'anomala portata creativa dell'intervento della giurisprudenza, v. di recente L. Camaldo, *La rescissione del giudicato: dinamiche processuali*, in *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di P. Corvi, Torino 2016, p. 232.

pronuncia non più recente della Consulta<sup>28</sup> – abbia sempre avuto di mira, prima di ogni cosa, la riduzione dei compiti della Suprema Corte.

3.1. In termini speculari a quanto stabilito dall'abrogato art. 625-ter Cpp, sono i primi tre commi dell'art. 629-bis Cpp a delineare i tratti preponderanti della “nuova” rescissione del giudicato davanti alla Corte d'appello. L'ultimo comma (il quarto) con previsione del tutto inedita aggiunge inoltre – *per relationem* alle corrispondenti disposizioni in materia di revisione (artt. 635 e 640 Cpp) – i profili connessi alla sospensione dell'esecuzione e all'impugnabilità del provvedimento conclusivo.

Sul piano dei presupposti, l'art. 629-bis co. 1 Cpp replica il comma corrispondente della disciplina pregressa e dunque, salvi i casi di patologica instaurazione, l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza è tenuto a dimostrare tanto l'effettiva ignoranza del processo quanto il difetto di propria colpa, per potere giovare della nuova celebrazione del giudizio di primo grado<sup>29</sup>. Nonostante, quindi, le fondate riserve, già espresse con riguardo alla previsione originaria e non sedate neppure dall'intervento chiarificatore delle Sezioni unite<sup>30</sup>, persiste a carico dell'interessato un impegno probatorio certamente oneroso e talora insostenibile che rischia, proprio per questo, di ricevere nuove censure da parte dei giudici europei per mancato rispetto dei paradigmi convenzionali<sup>31</sup>.

Unica nota degna di rilievo in proposito, per i profili di sgravio probatorio che ne derivano, è l'innesto, operato con la stessa l. 103/2017 (comma 24), di un nuovo comma 4-bis nell'art. 162 Cpp dedicato all'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: «non ha effetto», si stabilisce, senza «l'assenso del difensore domiciliatario», ricevuto dall'autorità che procede «unitamente alla dichiarazione di elezione». Scopo della previsione, recettiva delle più recenti pronunce di legittimità e di merito<sup>32</sup>, è impedire, per l'appunto, che l'adempimento si risolva in un mero formalismo – tale sarebbe un'elezione all'insaputa del difensore d'ufficio – eppure idoneo a fungere da indice legale di conoscenza del

<sup>28</sup> Si allude a C. cost., 7.4.2011 n. 113, in *CP* 2009, 3299.

<sup>29</sup> Che si tratti di due situazioni distinte – l'inosservanza delle regole codicistiche, da un lato, e, dall'altro lato, l'ignoranza incolpevole del processo, malgrado la corretta applicazione dei meccanismi presuntivi di conoscenza del procedimento *ex* art. 420-bis co. 2 Cpp – ma “coperte”, entrambe, dal rimedio restitutorio, è posto in evidenza da M. Bargis, *La rescissione del giudicato*, cit., 165. Sul tema, v. di recente G. Di Paolo, *I presupposti della rescissione del giudicato*, in *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, cit., 201 ss.

<sup>30</sup> Per una panoramica delle opinioni, anche susseguenti a Cass. S.U., 17.7.2014 n. 36848, cit., pronuncia propensa a salvare la nuova disciplina «in ragione degli specifici accertamenti oggi demandati al giudice ai fini della verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza di cui al novellato art. 420-bis», v. M. Gialuz, sub art. 625-ter Cpp, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 3557 s.

<sup>31</sup> V. ancora M. Gialuz, *op. loc. cit.*, anche per le proposte, avanzate in dottrina, di ricostruire la disciplina in termini compatibili con i canoni convenzionali, in modo da non vanificare l'accesso al rimedio, specialmente valorizzando l'assunto espresso da Cass. S.U., 17.7.2014 n. 36848, cit., secondo cui alla Corte di cassazione non sarebbe inibita «l'acquisizione, eventualmente anche in sede di esame preliminare, di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale».

<sup>32</sup> V. Cass. 2.3.2017 n. 16416, in *D&G*, 21.4.2017; Cass. 24.1.2017 n. 9441, *ivi*, 28.2.2017; Trib. Milano 14.7.2017, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 28.7.2017.

procedimento e, di conseguenza, da presupposto per il processo *in absentia* ex art. 420-bis co. 2 Cpp<sup>33</sup>.

Difficile, per il resto, presagire miglioramenti significativi per effetto dell'unica modifica apportata in punto di presupposti con la novella, laddove nello stesso art. 629-bis co. 1 Cpp – fermo, come detto, l'onere dimostrativo – si prevede che l'imputato possa «ottenere», anziché «chiedere», la rescissione del giudicato. Non vi è dubbio, infatti, che il rimedio restitutorio, integrati i presupposti, costituisca un vero e proprio diritto per l'interessato anche a prescindere dalla formula lessicale, oggi forse più evocativa<sup>34</sup>. Resta invece ancora intatto il punto critico, e cioè dimostrare la sussistenza delle condizioni per ottenere l'accoglimento di quella che rimane, per l'appunto, una «richiesta» (art. 629-bis co. 2 c.p.p.). E forse, parrebbe ottimistico anche dedurre dalla nuova locuzione ricadute sul piano dei requisiti di ammissibilità della domanda e ipotizzare che gli oneri di allegazione circa la mancata conoscenza incolpevole risultino alleggeriti, quantomeno nel momento del deposito della richiesta<sup>35</sup>. Come già segnalato, infatti, ogni impugnazione – tale è pure la rescissione – si propone oggi «con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità», di tutti gli elementi prescritti; incluse le richieste, ora «anche istruttorie» (art. 581 co. 1 lett. c Cpp). Se così è, l'onere di indicare con la stessa domanda le prove che dimostrano l'ignoranza incolpevole del processo sembra essere addirittura accresciuto, in punto di specificità; e ciò, malgrado sia stato ribadito il diritto di «ottenere» la rescissione del giudicato (art. 629-bis co. 1 Cpp).

Nessuna variazione si registra nella sfera dei soggetti legittimati alla richiesta ai sensi dell'art. 629-bis co. 2 Cpp, dove permane il riferimento alla presentazione da parte dell'interessato «personalmente» – facoltà che sarebbe invece risultata discutibile, se la competenza funzionale fosse rimasta della Corte di cassazione, ora che è venuta meno, come detto, la legittimazione dell'imputato a ricorrere in prima persona (artt. 571 co. 1 e 613 co. 1 Cpp) – e del difensore munito di procura speciale autenticata. Approssimazioni si ravvisano, invece, nelle poche integrazioni di disciplina (rispetto all'abrogato art. 625-ter co. 2 Cpp) che accompagnano l'individuazione del nuovo giudice competente: è infatti previsto che la richiesta vada presentata alla Corte d'appello (*rectius*, nella sua cancelleria) nel cui distretto ha sede il «giudice che ha emesso il provvedimento» (*rectius*, il cui provvedimento irrevocabile è stato posto in esecuzione); non si è dunque seguita la regola fissata per la revisione (che ai sensi dell'art. 633 co. 1 Cpp rinvia ai criteri dell'art. 11 Cpp) benché la rescissione ne condivida la *ratio* ispiratrice<sup>36</sup>.

Sempre sul versante operativo, nell'art. 629-bis co. 3 Cpp si stabilisce per la prima volta *expressis verbis* il dovere di provvedere sulla richiesta di rescissione «ai sensi dell'art.

<sup>33</sup> Adita sul punto, la Consulta (C. cost., 9.2.2017 n. 31, in *GCos* 2017, 204) aveva recentemente dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p., sull'assunto che compete alla discrezionalità del legislatore individuare gli strumenti attraverso cui consentire al giudice di verificare che l'assenza dell'imputato al processo sia espressione di una consapevole rinuncia a comparire.

<sup>34</sup> Pone maggiore enfasi sulla variazione A. Furguele, *La nuova procedura per la rescissione del giudicato*, in *La riforma della giustizia penale*, cit., 250 s.

<sup>35</sup> La questione è prospettata da M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 16.

<sup>36</sup> Imprecisioni e scelte inopportune, tutte segnalate da M. Bargis, *op. loc. cit.*

127», vale a dire in udienza camerale partecipata. Vigente l'art. 625-ter Cpp, invece, il difetto di previsione *ad hoc* aveva consentito alle Sezioni Unite di colmare per via esegetica la lacuna, con la discutibile soluzione di ritenere applicabile l'art. 611 Cpp (udienza camerale senza intervento dei difensori), salvi i casi di manifesta inammissibilità da decidere *de plano*<sup>37</sup>. È vero allora che la nuova previsione, nel dettare una regola più garantista, risulta apprezzabile e condivisibile; ma la scelta, mutata la competenza funzionale, era per certi versi obbligata: davanti alla Corte d'appello, infatti, fuori dei casi di inammissibilità di cui all'art. 591 Cpp, l'alternativa al modello *ex art.* 127 Cpp è la pubblica udienza (artt. 599-602 Cpp), non essendo qui prevista la camera di consiglio "non partecipata" azionabile in sede di legittimità.

Del tutto nuovo, come detto, è l'art. 629-bis co. 4 Cpp che rende applicabili alla rescissione porzioni di disciplina stabilite per la revisione. Il richiamo, in particolare, dell'art. 635 Cpp consente alla Corte d'appello di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in favore, qui, di chi richiede la rescissione del giudicato *in absentia*. Va anche detto che l'ordinanza sospensiva e quella che decide sulle misure coercitive, applicabili nelle more, o sulla revoca della sospensione per il caso di loro inosservanza, sono provvedimenti ricorribili per cassazione dal pubblico ministero e dal condannato *ex art.* 635 co. 2 Cpp. La previsione, giustamente, non annovera tra i ricorrenti l'imputato prosciolto e sottoposto a misure di sicurezza in quanto non legittimato a richiedere la revisione, riservata ai soli «condannati» (art. 629 co. 1 Cpp). Lo stesso soggetto, invece, se giudicato in assenza è ammesso senz'altro ad azionare il rimedio restitutorio e può anche beneficiare della sospensione dell'esecuzione *ex art.* 629-bis Cpp. E tuttavia, a causa di un rinvio non del tutto meditato all'art. 635 Cpp *tout court*, in virtù del principio di tassatività anche "soggettivo" delle impugnazioni (art. 568 co. 3 Cpp) lo stesso prosciolto non sembra legittimato a ricorrere avverso i provvedimenti tutti, anche cautelari, connessi alla possibile sospensione, benché i medesimi provvedimenti, per la loro incidenza sulla libertà personale, siano ricorribili per cassazione sulla base delle disposizioni generali (artt. 111 co. 7 Cost. e 568 co. 2 Cpp).

3.2. La simmetria imperfetta tra revisione e rescissione è resa ancor più manifesta dall'ultima innovazione di rilievo, contenuta nel già citato art. 629-bis co. 4 Cpp, che rende applicabile anche l'art. 640 Cpp. Non è agevole, infatti, importare l'impugnabilità della «sentenza» di revisione nel campo della rescissione, il cui provvedimento conclusivo, all'esito dell'udienza camerale *ex art.* 127 Cpp, dovrebbe prendere le forme dell'«ordinanza»<sup>38</sup>.

Alla questione nominalistica si aggiunge, poi, quella di sostanza per il caso in cui il giudice investito della richiesta ne abbia dichiarato *de plano* l'inammissibilità: se, infatti, per la revisione provvede l'art. 634 Cpp a dettare il regime della declaratoria e della sua ricorribilità, il mancato richiamo anche di questa disposizione parrebbe lasciare priva di

<sup>37</sup> V. Cass. S.U., 17.7.2014 n. 36848, cit. Per una fondata critica, v. M. Bargis, *La rescissione del giudicato*, cit., 166.

<sup>38</sup> Comunque ricorribile *ex art.* 127 co. 7 Cpp, come sottolinea M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 16.

rimedio l'ipotesi in cui la Corte d'appello abbia ritenuto inammissibile la richiesta di rescissione<sup>39</sup>.

La fattispecie descritta – inammissibilità dichiarata *de plano* – risultava controversa al tempo in cui competente a decidere era la Corte di cassazione<sup>40</sup>. Ora che il procedimento si svolge davanti al giudice di appello ai sensi dell'art. 127 Cpp, invece, quella stessa situazione parrebbe in effetti più plausibile, essendo testualmente prevista la declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo «anche senza formalità di procedura» (art. 127 co. 9 Cpp). Se è vero, però, che la richiesta di rescissione può essere oggi dichiarata inammissibile *de plano* – ipotesi, si ribadisce, meno convincente quando la competenza era in cassazione, dove opera un procedimento *ad hoc* a contraddittorio anticipato (anche se non partecipato) davanti all'apposita sezione-filtro<sup>41</sup> – diventa essenziale, allora, garantire la proposizione del ricorso avverso la relativa ordinanza. E il richiamo al solo art. 640 Cpp, a questi fini, non aiuta. Nondimeno, sono proprio le norme generali dell'art. 127 Cpp a fornire una possibile soluzione: dichiarata, anche *de plano*, l'inammissibilità dell'atto introduttivo, «si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8» che prevedono, essi stessi, la notificazione dell'ordinanza e la sua ricorribilità (art. 127 co. 9 Cpp).

Quanto ai motivi, restrizioni specifiche non si ricavano né dall'art. 640 Cpp né, tanto meno, dall'art. 127 Cpp, potendosi astrattamente ipotizzare un ricorso per cassazione per ciascuno dei casi possibili *ex art.* 606 Cpp<sup>42</sup>. Non è, anzi, da escludere un rilievo peculiare proprio dei vizi afferenti all'assunzione o alla valutazione delle prove a fondamento della domanda (art. 606 co. 1 lett. *d* ed *e* Cpp), tenuto conto del gravoso onere probatorio – e di allegazione – stabilito per il soggetto richiedente e del corrispondente impegno argomentativo esigibile dal giudice chiamato a decidere. Con la possibile regressione davanti alla stessa Corte d'appello nelle ipotesi di annullamento con rinvio<sup>43</sup>.

In definitiva, pure a prescindere dall'evenienza in ultimo prefigurata, anche in materia di rescissione del giudicato il ruolo della Suprema Corte, dapprima esclusivo, non è affatto scomparso; semmai, risulta differito. E non vi è dubbio che proprio il persistente rigore preteso nei presupposti per “ottenere” in Corte d'appello il rimedio, persino accresciuto – parrebbe – quanto a dovere di indicare specificamente le prove sin dalla proposizione della richiesta ai fini della sua ammissibilità, possa contribuire, nel tempo, ad alimentare il numero dei ricorsi in cassazione, con il conseguente aggravio di tempi e

---

<sup>39</sup> Lo rileva M. Bargis, *op. loc. cit.*

<sup>40</sup> Lo ammetteva Cass. S.U., 17.7.2014 n. 36848, cit. V. però la diversa soluzione proposta da M. Bargis, *La rescissione del giudicato*, cit., 166, favorevole a sottoporre la richiesta di rescissione al vaglio preliminare di ammissibilità da parte dell'apposita sezione-filtro *ex art.* 610 Cpp.

<sup>41</sup> Fatte salve, oggi, le nuove ipotesi in cui il difetto (di mera forma) è rilevabile anche senza formalità di procedura *ex art.* 610 co. 5-*bis* Cpp (v. *supra*, nota 12).

<sup>42</sup> *Contra*, v. A. Furguele, *La nuova procedura per la rescissione del giudicato*, cit., 254, secondo cui il ricorso per cassazione, stante la peculiarità dell'istituto, sarebbe esperibile soltanto per violazione di legge (art. 606 co. 1 lett. *a*, *b* e *c* Cpp).

<sup>43</sup> Evenienza che l'art. 634 co. 2 Cpp evita in radice in ipotesi di revisione, essendo stabilito, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta, il rinvio del giudizio di revisione «ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11» del codice di rito.

risorse. Ma allora, nel perseguire la deflazione varrebbe forse la pena di concentrarsi prima sulle cause, e dopo (e non soltanto) sulle conseguenze. Per fare questo, però, non bastano le competenze dell'esperto contabile; servono quelle del legislatore.

